

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA E L'ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI (INRCA) PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO E VIROLOGIA IN FAVORE DEI PROPRI RICOVERATI. BIENNIO 2021-2022**

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza C.F. e Partita IVA: 01864560782, con sede legale in Via San Martino snc, 87100 Cosenza, rappresentata legalmente dal Commissario Straordinario, Prof.ssa Isabella Mastrobuono, nata a Roma (RM) il 06/12/1957, nominata con D.C.A. n.02 dell'8/01/2021 e, domiciliata per la carica presso l'Azienda medesima;

**E**

L'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – Istituto a Carattere Scientifico, di seguito denominato INRCA, con Sede Legale e fiscale in Ancona, Via S. Margherita n° 5, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gianni Genga, domiciliato per la carica, presso l'INRCA di Ancona, Cod. Fisc. e Partita IVA 00204480420;

**PREMESSO CHE**

L'INRCA Presidio Ospedaliero di Cosenza, ha richiesto all'Azienda Ospedaliera di rinnovare il rapporto convenzionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche di laboratorio e virologia, in favore di ricoverati presso lo stesso Istituto;

Al fine di soddisfare le richieste dell'INRCA, l'Azienda Ospedaliera, ha dichiarato la propria disponibilità al rinnovo dell'attività professionale richiesta dando atto che l'occasionalità dell'impegno è compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro istituzionale e che, le prestazioni di che trattasi, saranno eseguite durante l'orario di servizio.

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza garantisce a favore dell'INRCA- POR di Cosenza l'effettuazione degli esami di laboratorio nel turno pomeridiano e notturno dei giorni feriali dalle ore 14,00 alle ore 8.00 e nei giorni festivi e festivi notturni dalle ore 8.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.

**TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premessa**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 - Oggetto**

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza per il tramite delle proprie UU.OO.CC., si impegna a fornire, all'INRCA, a favore dei propri ricoverati, le attività specialistiche oggetto della presente Convenzione.

### **Art. 3 – Modalità di richiesta delle prestazioni**

Le richieste di prestazioni dovranno essere formulate in modo esaustivo nell'apposita modulistica, dovranno essere nominative con le generalità compreso il codice fiscale del paziente; ed infine dovranno essere inoltrate alla Direzione Medica di Stabilimento Ospedaliero per la necessaria autorizzazione.

### **Art. 4 – Modalità di esecuzione**

Per l'esecuzione degli esami, l'INRCA, dovrà prendere contatto direttamente con l'U.O.C. e dovrà garantire il servizio di trasporto delle provette dalla propria sede alla sede del laboratorio analisi secondo le linee guida dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

### **Art. 5 – Corrispettivo esami presenti nel Nomenclatore**

Per le attività oggetto della presente Convenzione l'INRCA si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera di Cosenza per ogni esame di laboratorio il costo stabilito dal nomenclatore regionale maggiorato del 5%.

### **Art. 6– Corrispettivo esami non presenti nel Nomenclatore**

Per gli esami di laboratorio non presenti nel nomenclatore regionale sarà applicata la maggiorazione del 5% sull'intera tariffa deliberata dall'Azienda.

### **Art. 7 – Modalità di pagamento**

Le spettanze saranno liquidate trimestralmente dall'INRCA, che provvederà al pagamento delle prestazioni all'Azienda Ospedaliera di Cosenza delle somme a quest'ultima spettante in dipendenza della presente convenzione tramite Bonifico Bancario (tesoreria Azienda Ospedaliera di Cosenza – Banca CARIME Agenzia 1 di Cosenza, codice IBAN IT88Q0306716202010000020507).

Ad erogazione del bonifico bancario, l'INRCA, provvederà ad inoltrare all'Azienda Ospedaliera di Cosenza alla Struttura P.A.S. "Convenzioni, CUP, ALPI e Monitoraggio Prestazioni Ambulatoriali ", Via Felice Migliori Cosenza, al seguente indirizzo di posta elettronica e.aquino@ocs.it, specifica delle prestazioni pagate, accompagnata dall'elenco degli esami effettuati dai Dirigenti Medici dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

In caso di ritardo nei pagamenti saranno applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa, conformemente alle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza comporta il trattamento di dati personali di cui l'INRCA è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza è nominato quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale. (All. atto di nomina).

#### **Art. 9 – Durata e recesso**

La presente convenzione ha validità di due anni , dal 01/01/2021 al 31/12/2022, ratificando il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 , per le prestazioni già rese , alla data di sottoscrizione della stessa.

Le parti si riservano di recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente con raccomandata a/r. In tale eventualità la convenzione verrà a cessare dal primo mese successivo al ricevimento della comunicazione.

La presente convenzione si intende automaticamente e senza preavviso risolta qualora intervengano modifiche della disciplina normativa posta a fondamento della convenzione stessa ed indicata nelle premesse.

#### **Art. 10 – Oneri fiscali**

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

E' soggetto all'imposta di bollo, a spese del soggetto richiedente la convenzione, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e il relativo onere sarà a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza

Il Commissario Straordinario

(Prof.ssa Isabella Mastrobuono)

Per l'INRCA

Il Direttore Generale

(Dott. Gianni Genga)